

Legge di bilancio 2023 e agricoltura

Sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022 è stata pubblicata la Legge n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" (Legge di Bilancio 2023), che ha introdotto (o confermato) alcune misure per il settore agricolo. Le principali novità riguardano le imposte indirette per l'acquisto di terreni agricoli e le modifiche al lavoro occasionale in agricoltura.

La Legge di Bilancio 2023, con i commi 110 e 111 dell'art. 1, è intervenuta sui trasferimenti dei terreni agricoli ampliando l'ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali già esistenti.

L'agevolazione per la piccola proprietà contadina, reintrodotta dall'art. 2, comma 4 bis, del D.L. 194/2009, è applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La Legge di Stabilità 2016 ha poi esteso l'agevolazione anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta (ascendenti o discendenti), purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi di soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 4 bis. Fino a ora, l'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale agricola dell'acquirente (ovvero del coniuge o parente in linea retta dell'acquirente) era requisito essenziale per poter beneficiare dell'agevolazione.

Il comma 110 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023, con l'intento di incentivare il ricambio generazionale, ha introdotto all'art. 2 del D.L. 194/2009 il nuovo comma 4 ter, estendendo l'agevolazione per la ppc anche all'acquisto a titolo oneroso di terreni (e relative pertinenze), qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, da parte di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino di voler ottenere, entro il termine di 24 mesi, l'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP). Il nuovo comma 4 ter riconosce quindi l'agevolazione

fiscale ai soggetti di età inferiore a 40 anni "sulla fiducia", assegnando un termine massimo di 24 mesi per poter conseguire i requisiti richiesti dalla norma. Ancora più ampia è l'estensione dell'agevolazione prevista per i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani prevista dall'art. 9 D.P.R. 601/1973.

Prima delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 l'agevolazione si applicava ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titoli di fondi rustici nei territori montani, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà dirette coltivatrici, singole o associate. La norma non richiedeva l'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale agricola, ma, facendo espresso riferimento all'arrotondamento o accorpamento della proprietà presuppone che l'acquirente fosse già proprietario di terreni nello stesso territorio (cosiddetto "preposseduto").

Il comma 111 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023 ha modificato l'art. 9 D.P.R. 601/1973. Ai sensi del nuovo art. 9, l'agevolazione per l'acquisto dei terreni agricoli nei territori montani si applica (a) ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale senza limitazioni, nonché (b) a tutti i soggetti che, pur non essendo iscritti nella previdenza agricola, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto; questi

ultimi decadono dall'agevolazione se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell'atto di acquisto, trasferiscono volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. La norma non fa più riferimento all'arrotondamento o accorpamento della proprietà, con la conseguenza che non è più necessario che l'acquirente sia già proprietario di terreni nello stesso territorio.

La Legge di Bilancio 2023 è intervenuta anche in materia di lavoro, introducendo con l'art. 1, comma 344 e seguenti, un nuovo contratto di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, che consentirà alle imprese agricole di utilizzare le prestazioni occasionali entro un massimo di 45 giornate lavorative annue per ciascun lavoratore. Tale strumento potrà essere applicato in relazione

all'assunzione di persone disoccupate, percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) o dell'indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, percettori del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; pensionati di vecchiaia o di anzianità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università; detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

avv. Giorgia Martinelli

ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:

avv. Giorgia Martinelli
+39 0461 23100 - 260200 - 261977
gm@slm.tn.it

SLM - Studio Legale
Marchionni & Associati
Viale San Francesco d'Assisi, 8
38122 TRENTO
T. 0461 231000-260200-261977
F. 0461 269518

Sede di CLES (TN)
Piazza Granda, 44 - 38023 CLES (TN)
T. 0463 600028 - F. 0463 608271

studio@slm.tn.it
www.slm.tn.it